



Il trattenimento *off-shore* negato: prime note sull'ordinanza del Tribunale di Roma, con uno sguardo al futuro

MARCO BORRACCETTI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il concetto di paese sicuro – 3. Il caso di specie – 4. In prospettiva.

1. Introduzione

I provvedimenti con i quali il tribunale di Roma ha annullato il trattenimento di più cittadini bangladesi ed egiziani nei centri predisposti dalle autorità italiane in Albania, hanno causato fortissime reazioni da parte del mondo politico. Non bisogna dimenticare, infatti, che -quanto compiuto dal governo italiano col governo albanese- rappresenta quella che alcuni vedono come l'azione caratterizzante il futuro della politica non solo nazionale ma anche europea sulla migrazione. In breve, un ulteriore passo verso l'esternalizzazione di parte della procedura d'asilo.

Come noto, attraverso [il Protocollo](#), le strutture italiane in territorio albanese sono dirette ad ospitare un numero massimo di 3000 migranti e, sulla base di quanto in esso previsto, tutte le operazioni e le attività al riguardo di queste persone sono e saranno in carico alle autorità italiane; le stesse dovranno farsi carico anche dei trasferimenti da e verso questi centri, da e verso l'Italia. In particolare, secondo il suo art. 4, l'ingresso in territorio albanese e la permanenza dei migranti nelle strutture saranno esclusivamente funzionali all'effettuazione della procedura di frontiera o di rimpatrio, per il tempo strettamente necessario. Secondo quanto poi precisato nella successiva [legge di ratifica](#), a coloro là trattenuti si applicheranno sia le varie norme che riguardano i richiedenti protezione internazionale che, più in generale, le disposizioni relative all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. In particolare, rileva l'applicazione dell'art. 28 bis del [d. lgs. 25/2008](#), che subordina

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso Università degli Studi di Bologna.

l'applicabilità della procedura accelerata alle condizioni di cui alle lettere b e b-bis del comma 2: la lettera b riguarda il caso in cui una domanda di protezione internazionale venga presentata alla frontiera, o in zone di transito, o dopo che il richiedente è stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli frontalieri; diversamente, il b-bis riguarda le ipotesi in cui la domanda è stata presentata alla frontiera, o nelle zone di transito, da un soggetto proveniente da un paese considerato sicuro ai sensi dell'art. 2 bis dello stesso decreto legislativo. Risulta così evidente che i casi di nostro interesse rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b-bis.

2. Il concetto di paese sicuro

Il trasferimento e la permanenza di queste persone nei centri albanesi sono subordinati al rispetto di alcuni requisiti, quali: i) il fatto che sono state oggetto di operazioni di ricerca e soccorso in mare da parte delle autorità militari italiane, unito alla ii) presentazione della domanda di protezione internazionale, iii) provenendo da un paese considerato sicuro. È dunque evidente l'importanza di sviluppare un ragionamento sul concetto sul quale si fonda tale definizione, non potendo prescindere dall'art. 36 della [direttiva procedure](#), attualmente in vigore, secondo il quale un paese terzo può essere considerato sicuro se il richiedente ne è cittadino oppure qualora, se apolide, vi soggiornasse abitualmente, riconoscendo la rilevanza del legame tra il paese e la persona interessata.

La stessa disposizione sottolinea come la valutazione dovrà comunque essere il risultato di un esame individuale della domanda, nell'evidenza che – al di là della presunzione che deriva da una scelta anche di natura politica - la valutazione sulla sicurezza del paese potrebbe variare in funzione delle condizioni in cui si trova la persona interessata. Oltre alla dimensione della cittadinanza e della residenza, il paese va considerato sicuro se l'interessato non ha sollevato gravi motivi per ritenere che così non sia per le circostanze in cui vi si trova e per quanto riguarda una sua eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi della direttiva procedure.

L'art. 37 precisa, invece, che è lasciata agli Stati membri la possibilità di introdurre una normativa nazionale per designare i paesi di origine sicuri ai fini della domanda di protezione internazionale, alle condizioni individuate dall'allegato 1 della stessa direttiva; inoltre, tale eventuale lista dovrà essere oggetto di una verifica periodica da parte delle autorità competenti, attraverso l'analisi delle fonti di informazione – aventi per oggetto la situazione sul territorio - provenienti da organizzazioni internazionali, dall'agenzia sull'asilo, dall'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dagli altri Stati membri, oltre che da organizzazioni non governative. Risulta qui evidente che la presenza di un determinato Stato nella lista potrebbe essere posta in discussione al variare delle sue condizioni interne.

Secondo quanto in seguito precisato dall'art. 38, il paese sarà considerato sicuro una volta che le competenti autorità nazionali avranno accertato che il richiedente riceverà un trattamento conforme ad alcuni criteri, quali: l'insussistenza di un rischio di danno grave come definito nella direttiva procedure, l'insussistenza di minacce alla sua vita e alla sua libertà per ragioni riconducibili a razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, o appartenenza a un determinato gruppo sociale, quando è rispettato il principio di *non refoulement* ed è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture, trattamenti crudeli, disumani e

degradanti come sancito dal diritto internazionale; infine, qualora esista la possibilità di richiedere lo *status* di rifugiato e ottenere protezione in ossequio alla lettera della convenzione di Ginevra.

Con riferimento alle menzionate disposizioni, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è recentemente espressa [con la sentenza del 4 ottobre 2024, in causa C-406/22, CV](#), che ha avuto origine da un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte regionale di Brno, nella Repubblica Ceca. In particolare, i giudici si sono pronunciati sulla possibilità che uno Stato terzo possa essere considerato sicuro anche con attenzione ad una parte limitata del proprio territorio.

Il caso nasceva dalla richiesta di protezione internazionale presentata da un cittadino moldavo, il cui paese di cittadinanza veniva per l'appunto considerato sicuro dalle disposizioni ceche, ad esclusione però del territorio della Transnistria perché sostanzialmente sottratto all'azione di controllo del governo moldavo.

Sul punto, la Corte di giustizia si è espressa in modo estremamente chiaro, affermando che l'art. 37 della direttiva 2013/32 va interpretato nel senso che è contrario a che un paese terzo possa essere individuato come paese d'origine sicuro qualora certe parti del suo territorio non soddisfino le condizioni materiali di una tale individuazione, così come fissate dall'allegato I della direttiva. In esso si afferma che un paese è considerato tale se si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni, come definite dall'art. 9 della [direttiva qualifiche](#), né tortura o altre forme di pena o trattamenti disumani o degradanti, né pericoli a causa di violenze indiscriminate in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In merito alla possibilità di escludere parte del territorio da questa situazione, la Corte richiama la lettera della direttiva attualmente in vigore, che appare chiara e non prevede eccezioni; a supporto di tale interpretazione, non solo [la Comunicazione](#) che conteneva la proposta e illustrava le ragioni della sua adozione, ma anche il fatto che altre interpretazioni non fossero ammesse vista la chiara l'intenzione del legislatore europeo: infatti, un'eventuale finalità contraria, non solo avrebbe richiesto, ma avrebbe anche visto lo stesso legislatore esprimersi con chiarezza, posto che la norma abrogata dalla direttiva 2013/32 concedeva la possibilità di considerare sicuro un Paese anche se parte del proprio territorio non poteva essere ritenuta tale. Un concetto – quest'ultimo - che, tra l'altro, viene fatto nuovamente proprio col [regolamento 2024/1348](#), cd. regolamento procedure, recentemente adottato da Consiglio e Parlamento europeo e la cui entrata in vigore, però, è stata differita al 12 giugno 2026: il suo art. 61.2 richiama la possibilità che questo avvenga sia su base territoriale che con riferimento a categorie di persone chiaramente identificabili. Un elemento che risulterà determinante per comprendere il ragionamento operato dai giudici romani, rendendolo compatibile con la giurisprudenza di Lussemburgo e, in generale, col diritto dell'Unione.

3. Il caso di specie

Il caso, anzi i casi, di specie trova(no) soluzione attraverso l'interpretazione della direttiva procedure per tramite di un richiamo espresso alla pronuncia della Corte di giustizia prima menzionata. È opportuno ricordare che riguardavano cittadini egiziani e bangladesi che, a causa delle loro istanze di protezione internazionale, erano stati trasferiti in Albania, visto che il loro paese d'origine era considerato sicuro dalle autorità italiane.

Il giudice guarda ad essi, con particolare riferimento alle schede paese predisposte del ministero degli esteri (reperibili a questo [link](#) grazie ad un accesso civico compiuto da ASGI, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione). In esse si afferma espressamente che tanto l'Egitto che il Bangladesh sono paesi sicuri, tuttavia sottolineando la sussistenza di un'eccezione per alcune categorie di persone. In particolare, l'Egitto non è considerato sicuro almeno per gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti e i difensori dei diritti umani o per coloro che possano ricadere nei motivi di persecuzione, mentre in Bangladesh non si può parlare di sicurezza per chi appartiene alla comunità LGBTQ+, per le donne esposte a violenza di genere, ivi includendo le mutilazioni genitali femminili, per minoranze etniche e religiose, per chi è un oppositore politico ma anche – più in generale – per chi manifesta il proprio pensiero, per i condannati a morte e, infine, per gli sfollati climatici.

La combinazione tra quanto affermato nelle schede del ministero degli esteri e la recente sentenza della Corte di giustizia, porta il Tribunale di Roma ad affermare - per via condivisibile - che Bangladesh ed Egitto, paesi d'origine dei trattenuti, non possono essere considerati sicuri. Tuttavia, va sottolineato come a tali conclusioni si giunga dopo avere richiamato tanto la pronuncia della Corte che – visto il punto 52 della medesima – l'art.9 della direttiva 2011/95 e l'allegato 1 della direttiva procedure, deducendo in conclusione il principio generale della possibilità di considerare sicuro un paese che lo sia solamente nella sua totalità, tanto guardando alla dimensione territoriale che alle categorie di persone chiaramente identificabili.

In questo caso, non vi può essere un margine di discrezionalità che permetta al giudice una valutazione diversa, anche per l'obbligo -su di esso incombente- di dover seguire il dettato della sentenza della Corte. Diversamente, si incorrerebbe in una violazione del diritto dell'Unione, con tutto ciò che da questo può derivare, anche con riferimento alla propria condotta negligente.

La specificità del caso innanzi alla Corte di giustizia, potrebbe avere indotto i critici di tale pronuncia, così come di quelle romane, a ritenere che essa facesse riferimento al solo caso della dimensione territoriale, visto che il caso traeva origine dalla decisione ceca di considerare la Moldavia quale paese sicuro ad esclusione della Transnistria, territorio sottratto al controllo delle legittime autorità di quel paese. In realtà, la pronuncia dei giudici di Lussemburgo si limita ad asserire che il concetto di paese sicuro non possa essere esteso fino al punto da includere anche quegli Stati ove una parte del territorio non possa essere definita tale; tuttavia, va sottolineato che, il loro ragionamento (punti 52 e 63 e ss.), verte sul collegamento tra la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed una dimensione generale e protratta nel tempo (“generalmente e costantemente”), oltre che con le fattispecie generali che potrebbero porla in discussione (“né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”) e andando, in conclusione, oltre la mera dimensione del controllo territoriale.

Una scelta diversa, che includa anche Stati con una limitazione territoriale o, aggiungiamo noi a questo punto, un'individuazione di una categoria di persone, avrebbe, tra gli altri, l'effetto di estendere l'applicazione delle procedure di frontiera, con il conseguente possibile utilizzo di procedure *ad hoc* per i richiedenti protezione internazionale, fino al punto di comprimerne i diritti a causa della loro rapidità. In quanto eccezione alle procedure ordinarie, secondo i giudici tali deroghe vanno interpretate in senso restrittivo; non solo, l'ampliamento del concetto di

paese sicuro porterebbe anche all'ampliamento del ricorso a queste eccezioni, con la loro conseguente applicazione ad un'ampia platea di persone. In tal senso vi sono altresì le [conclusioni dell'avvocato generale](#) che, nella sua articolata analisi, si concentra anche sull'effettività della tutela, propendendo per la stessa soluzione fatta in seguito propria dalla Corte di giustizia.

Se ne ricava, dunque, che il tribunale di Roma – pur se nelle diverse decisioni sarebbe probabilmente risultata opportuna una valorizzazione del percorso interpretativo - ha correttamente inteso la pronuncia della Corte di giustizia andando oltre la questione territoriale e guardando al concetto di sicurezza in un senso generalmente considerato, provvedendo a fornire un'interpretazione coerente tanto con la pronuncia richiamata che, soprattutto, con la lettera della direttiva. Una scelta che sembra prescindere dalla natura del procedimento instaurato innanzi al giudice, chiamato a decidere in sede di convalida del trattenimento, visto che era già stata fatta propria dal [Tribunale di Catania](#), in un procedimento scaturito dall'impugnazione di un diniego alla domanda di protezione internazionale.

Siffatta interpretazione trova conferma anche alla luce del citato art. 61 del nuovo [regolamento procedure](#), all'interno del quale il richiamo non sarà esclusivamente volto alla possibilità di considerare sicuro uno stato escludendone parte del territorio, ma anche a che questo avvenga se non lo si potrà definire tale per una o più "categorie di persone chiaramente identificabili". La necessità di inserire anche questo specifico aspetto nella nuova disposizione, prova che l'interpretazione di quanto previsto dalla direttiva attualmente in vigore non poteva (e non può) essere diversa dal considerare sicuro solo il paese che in generale risulterà tale, con una valutazione che guarderà tanto al territorio che agli individui.

4. In prospettiva

Nel contesto descritto, risulta d'interesse ipotizzare quanto potrebbe succedere nel periodo a venire, guardando alle possibili azioni dei vari attori in questione.

Innanzitutto, i cittadini bangladesi ed egiziani -in principio ospitati nei centri albanesi- sono rientrati in Italia; nel mentre, la commissione territoriale competente a giudicare sulle loro domande di asilo si è pronunciata in senso negativo cioè respingendo le domande di protezione internazionale. La difesa potrebbe impugnare questo diniego, consentendo loro di rimanere – in caso venga accordata la sospensiva - sul territorio italiano fino all'esaurimento delle vie di ricorso giurisdizionali; venisse confermato il diniego, dovrebbe aversi il conseguente allontanamento dal territorio italiano, mentre l'accoglimento del ricorso porterebbe al riconoscimento dello *status* di rifugiato o di altra forma di protezione internazionale. In attesa, potranno essere trattenuti, a condizione che l'autorità competente rispetti quanto previsto dalle pertinenti disposizioni italiane ed europee che prevedono il trattenimento come *extrema ratio*, previa esplorazione della fattibilità di ricorrere ad una tra tutte le forme alternative ad esso (in tal senso la Corte di giustizia nella [causa C-601/15 PPU](#), punti 59-61; richiamata anche da C. Favilli nel [commento](#) al decreto del tribunale di Catania del 29.9.2023).

L'avvocatura dello Stato, come preannunciato, ha provveduto ad impugnare i decreti citati per conto del Ministero dell'Interno, fondando il proprio [ricorso](#) essenzialmente su due motivi: il primo, rilevante ai fini del diritto dell'Ue, contesta l'interpretazione della sentenza C-406/22 data dai giudici romani, sostenendo debba essere limitata alla dimensione del controllo

territoriale e ritenendo che la valutazione riguardante gruppi di persone debba essere riservata alla situazione individuale di ogni istante e non tale da consentire una valutazione generale sullo stato di sicurezza del Paese considerato; il secondo motivo, invece, asserisce l'esistenza di una carenza di motivazione nell'aver ritenuto che gli interessati si trovassero in una situazione che giustificasse la non applicazione della designazione del Paese d'origine come sicuro.

L'azione in Cassazione risulterà utile per comprendere se la linea interpretativa del tribunale di Roma è condivisa, consentendo così alla Suprema Corte di svolgere a pieno la propria funzione di nomofilachia. A tal fine, i giudici potrebbero ritenere opportuno rinviare alla Corte di giustizia un quesito con il quale, per via pregiudiziale, potrebbe essere chiesto se l'interpretazione fornita nella sentenza del caso ceco sia estendibile anche a quello italiano. In pratica, se il concetto di paese sicuro nella propria totalità guardi esclusivamente all'elemento territoriale, oppure concerna anche le varie situazioni che riguardano alcune categorie di persone. O, ulteriormente, se il concetto di paese sicuro vada integrato rispetto alla persona considerata, in un approccio cosiddetto *taylor made*, guardando alla sua individualità così che, se non appartenente alle comunità minacciate, sarebbe destinata al rimpatrio.

L'eventuale rinvio non costituirebbe una novità, visti quelli recentemente operati dai Tribunali di Firenze ([C-388/24, Oguta](#) e [C-389/24, Daloa](#)) e Bologna. Nel primo caso, in un contenzioso sorto in seguito al diniego di richieste di protezione internazionale formulate da cittadini della Nigeria e della Costa d'Avorio, si asseriva che la designazione di Paesi di origine sicuri, con eccezioni di categorie di persone, richiedesse un'interpretazione del diritto dell'Unione non risolvibile "senza interpellare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione degli articoli 36 e 37 della Direttiva" (si vedano le ordinanze del Tribunale di Firenze, del 15 maggio 2024, pp. 17 e 20; i testi, con nota a commento di C. Siccardi, che prefigura la via alternativa della questione di legittimità costituzionale, sono pubblicati su [giustiziainsieme.it](#)); infatti, come sottolineato dal collegio remittente, l'esclusione dalla nozione di Paese sicuro, come declinata dalla direttiva procedure, di un'ampia categorie di persone consentirebbe agli Stati Membri di qualificare in tal modo qualunque Paese, vanificando altresì la finalità, propria delle procedure accelerate, di giungere – grazie alla presunzione di sicurezza - ad una soluzione rapida dei casi 'non problematici', visto il conflitto con il diritto ad un'accurata valutazione del caso individuale (sulle possibili criticità anche A. De Leo, in [Verfassungblog](#)). Il rinvio del Tribunale fiorentino ha in definitiva per oggetto la possibilità o meno a che uno Stato membro designi uno Stato terzo come Paese di origine sicuro, pur escludendo categorie di persone a rischio, nei confronti delle quali non si applicherebbe la presunzione di sicurezza.

In parte differente è il caso incardinato innanzi al Tribunale di Bologna che, con [ordinanza del 25 ottobre 2024](#), sempre nell'ambito di una procedura che ha avuto origine dall'impugnazione di un diniego di una richiesta di asilo, ha ritenuto opportuno rivolgersi alla Corte di giustizia per comprendere se sussiste la possibilità di designare un Paese come sicuro anche in presenza di forme generalizzate e costanti di persecuzione e rischi di danno grave nei confronti di gruppi minoritari là presenti: a suo modo di vedere, il combinato disposto dell'art.31 e dell'allegato 1 della direttiva procedure, con l'art.9 di quella qualifiche, escluderebbe i casi in cui "vi sono fenomeni endemici di persecuzione rivolta verso minoranze,

anche piccole, della popolazione, in specie se le stesse non siano immediatamente identificabili”.

Appare evidente che, una pronuncia che limitasse l'applicazione della sentenza derivante dal caso ceco, porterebbe la Cassazione ad accogliere il ricorso ministeriale e, quindi, al di là del caso di specie, a legittimare l'azione di trattenimento eseguita dalle autorità italiane. Diversamente, l'effetto sarebbe quello di ridurre l'operatività dei centri in Albania visto che sarebbe senz'altra limitata la platea di persone passibili di trasferimento verso di essi.

Il rinvio pregiudiziale -eventualmente proposto dalla Corte di Cassazione- richiederebbe la pronuncia della Corte di giustizia: sul punto, risulterà dirimente il momento in cui si solleverà la questione, in stretto collegamento con la situazione giuridica dei cittadini bangladesi ed egiziani che hanno beneficiato di pari decisioni del tribunale di Roma. Sul punto, si devono compiere dei distinguo.

Ipotizziamo innanzitutto che il rinvio pregiudiziale intervenga con gli interessati ancora trattenuti e in attesa di lumi sul proprio *status* giuridico. In questo caso, l'eventuale pronuncia della Corte che dovesse intervenire nelle more di ogni altra decisione sulla richiesta di protezione internazionale, avrebbe -in un modo o nell'altro- un sicuro impatto sulla procedura da seguire: da un lato, qualora la Corte di giustizia si pronunciasse nel senso dell'interpretazione operata dal tribunale di Roma, gli interessati rimarrebbero sul territorio italiano in attesa delle definitive pronunce circa l'accoglimento o meno dell'istanza di protezione internazionale. Dall'altro, in senso contrario, qualora la Corte di giustizia limitasse la decisione già assunta all'assenza di completo controllo territoriale, allora la decisione del tribunale di Roma verrebbe annullata e gli interessati associati nuovamente ai centri albanesi per essere soggetti alla procedura di frontiera entro i termini di legge indicati.

Qualora, invece, una decisione sul loro *status* giuridico dovesse essere assunta nelle more della causa a Lussemburgo, la questione diverrebbe complessa perché, in via teorica, non vi sarebbe più interesse a pronunciarsi da parte dei giudici dell'Unione, sì che non andrebbe esclusa un'irricevibilità della questione perché risulterebbe sopravvenuta una causa ipotetica. Tuttavia, una pronuncia in tal senso non potrebbe intervenire in totale autonomia ma necessiterebbe di una comunicazione da parte del giudice *a quo*, idonea ad informare appropriatamente la Corte sul punto. Diversamente, se la causa fosse alla fase scritta o a quella orale, lo stesso collegio potrebbe interrogare il giudice *a quo* sul punto, salvo non avesse già provveduto ad informarla sulla base del dovere di leale cooperazione che sottende il funzionamento dell'art. 267 TFUE.

Non si potrebbe però escludere che, a fase orale esaurita, una decisione sullo *status* giuridico degli interessati, intervenuta nelle more della fase di deliberazione, potrebbe portare, da un lato, i difensori delle parti in causa a richiedere la riapertura della fase orale adducendo un fatto nuovo, oppure, dall'altro, ad una comunicazione del giudice; in assenza di ciò, la Corte andrebbe a sentenza.

Non va in fine scordato che, comunque, nel rinvio pregiudiziale e nella procedura ad esso conseguente, risulta fondamentale il dialogo tra il giudice nazionale e il collegio giudicante, così che, un'eventuale comunicazione del giudice diretta a mantenere in essere la questione, potrebbe essere posta in discussione solo se emergesse una evidente natura ipotetica sopravvenuta della questione, risultando che “le questioni poste manifestamente non sono più

pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia”, come deciso dalla Corte nella [sentenza Banco Cetelem](#).

Quanto alla procedura, un’eventuale riunione delle cause potrà aver luogo solo se compatibile col cammino processuale di quelle incardinate per prime. Ciò detto, non si può escludere che la Corte di Cassazione, una volta deciso il rinvio ai sensi dell’art. 267, richieda la procedura pregiudiziale d’urgenza (cd. PPU), a causa dello stato di trattenimento cui sono sottoposti i cittadini bangladesi ed egiziani e del fatto che una pronuncia contraria all’indirizzo intrapreso dal tribunale di Roma avrebbe l’effetto di ri-assoggettarli ad una procedura di frontiera che, per come è caratterizzata, è più rapida di quella ordinaria. Così, da un lato, verrebbero riassociati ai centri albanesi senza alternative al trattenimento; dall’altro, al di là della decisione del merito, il provvedimento restrittivo ne limiterebbe la libertà per un periodo di tempo inferiore a quella ordinaria, pur richiedendo la permanenza nei centri italiani una valutazione sulle misure alternative al trattenimento.

Pur se, ovviamente, la scelta della Corte dipenderà da quanto argomentato dal giudice di rinvio, appare dirimente che gli interessati si trovino in una condizione di restrizione della libertà personale; in sua assenza, infatti, è probabile che i giudici rigettino la richiesta, [come già accaduto](#) nelle cause [C-104/24](#) e [C-105/24](#), che vertono sull’interpretazione degli artt. 8 e 9 della direttiva 2013/33, con riferimento alla previsione del versamento della cauzione finanziaria, di cui al cosiddetto decreto Cutro, ovvero il [decreto interministeriale del 14 settembre 2023](#) (si veda M.F. Angori in questa rivista al seguente [link](#)).

Infine, un’ultima osservazione sulla recente azione legislativa, sfociata nel nuovo [decreto sui paesi d’origine sicura](#). Appare evidente come l’individuazione dei paesi sicuri a mezzo di un atto legislativo non sposti la questione, addirittura rischiando di irrigidire il sistema senza particolari benefici: da un lato, infatti, la valutazione del giudice non potrà venire meno, prendendo ancora in considerazione la documentazione in specie oggetto di scrutinio, così come quanto asserito in sede giurisdizionale europea; in tal caso, il giudice potrebbe comunque esprimersi anche sulle modalità di individuazione degli Stati con riferimento alla completezza delle schede all’uopo utilizzate, rispetto a quanto previsto dalla direttiva. Dall’altro, al mutare delle condizioni ambientali dello Stato considerato sicuro, il legislatore dovrebbe intervenire con atti di pari rango per aggiornare l’elenco dei paesi sicuri, con tutto ciò che ne potrebbe derivare.

Dal punto di vista stilistico, invece, val la pena osservare il richiamo al nuovo regolamento procedure, disposizione già entrata in vigore ma che riceverà applicazione dal 12 giugno 2026: affermare, come avviene nel preambolo del decreto stesso, che essa rappresenta la volontà degli Stati membri non consentirà al giudice di darne anticipata applicazione, né tanto meno la sottrarrà al suo scrutinio. Nel primo caso, infatti, e al di là del dato temporale, si tratta comunque di norma meno favorevole agli interessati e, quindi, non potrebbe portare ad un’applicazione del decreto legislativo orientata dal suo contenuto; dall’altro, l’assenza del controllo giurisdizionale minaccerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva che, al di là della lettera degli atti di diritto derivato, è riconosciuta dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che dall’art.6 CEDU.

Un’ultima ipotesi guarda, infine, al piano dell’Unione: se ritenuta impellente e di straordinaria necessità, si potrebbe pensare all’anticipazione ad un’applicazione anticipata del

nuovo regolamento procedure, incluso nelle disposizioni riconducibili al pacchetto di attuazione del nuovo Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, prevista per il 12 giugno 2026. Tuttavia, per modificare la norma in tal senso sarebbe necessario l'accordo tra Parlamento e Consiglio, previa proposta della Commissione, per l'adozione di un regolamento modificativo di quello recentemente approvato.

Una soluzione che anticiperebbe i tempi, ma - al pari di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia priva di procedura d'urgenza - non sino al punto di risolvere la questione a breve termine, visti i tempi tecnici richiesti.